"REGOLAMENTO AREA CAMPER"

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale.

INDICE:

ARTICOLO 1: Ubicazione e caratteristiche dell'area sosta camper
ARTICOLO 2: Riferimenti normativi
ARTICOLO 3: Gestione dell'area
ARTICOLO 4: Accesso
ARTICOLO 5: Funzionamento sistema di gestione accessi e servizi
ARTICOLO 6: Obblighi e divieti
ARTICOLO 7: Smaltimento igienico sanitario
ARTICOLO 8: Responsabilità
ARTICOLO 9: Sanzioni
ARTICOLO 10: Disposizioni finali

ARTICOLO 1 - Ubicazione e caratteristiche dell'area sosta camper

1. Il presente regolamento individua e disciplina l'utilizzazione dell'area attrezzata per la sosta di camper/autocaravan, di seguito denominata "area sosta", o più semplicemente "area", sita in Ortucchio – Via Circonfucense.
2. L'area sosta, interamente pianeggiante, è costituita da n. 11 (undici) piazzole di m. 8x5 ed è ubicata all'ingresso del paese, in una zona dedicata ed indipendente dalla quale si può spostarsi a piedi per raggiungere il centro.
3. L'area è dotata di illuminazione e di presa per allaccio elettrico e approvvigionamento acqua.

ARTICOLO 2: Riferimenti normativi

1. L'area sosta è disciplinata dalla seguente normativa:
   - Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 "Codice della Strada"
   - Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di attuazione del Codice della Strada";
   - nota prot. 0031543/2007 del 02.04.2007 emanata dal Ministero dei Trasporti in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.
2. La modifica o l'abrogazione di riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 3: Gestione dell'area

1. Il presente articolo disciplina la gestione dell'area e dei servizi erogati presso di essa, i quali, per tipologia e per dimensione anche economica, non rientrano nella disciplina dell'art. 113 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267
2. L'area ed i servizi oggetto del presente regolamento possono essere gestiti:
   a) direttamente dal Comune;
   b) tramite affidamento o avvalendosi di associazioni locali, regolarmente iscritte all'albo, che operano per la promozione socio-culturale, turistica e sportiva,

secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura;

c) tramite affidamento a terzi, qualora ne ricorrano i presupposti di economicità, efficienza ed efficacia, previo espletamento dei procedimenti ad evidenza pubblica e nel rispetto delle normative in vigore.

3. Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta Comunale.
4. Le modalità operative di gestione ed accesso, anche per garantire il rispetto degli eventuali adempimenti di legge, e le tariffe per l'utilizzo dell'area sosta e dei relativi servizi, vengono stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto.

ARTICOLO 4: Accesso

1. La sosta all'interno dell'area è consentita solo alle autocaravan definite dall'articolo 54, comma 1, lettera m), del Codice della Strada ("veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente") e non sono ammesse roulotte, tende o simili. Le autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote, non emettere deflussi propri e non occupare la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro.
2. L'accesso dell'area sosta è comunque consentito anche a coloro che vogliono usufruire esclusivamente dei servizi di scarico delle acque reflue e carico acqua potabile, per il tempo strettamente necessario, senza sostare all'interno dell'area.
3. L'area sosta è aperta tutto l'anno senza alcuna limitazione di orario, salvo casi di forza maggiore ed eventuali periodi per manutenzione e pulizia.
4. I veicoli dovranno essere parcheggiati all'interno degli spazi delimitati.
5. Il Sindaco può autorizzare riduzioni di orario e di apertura per giustificati motivi gestionali, manutenzioni e/o in particolari occasioni quali eventi o iniziative promosse in collaborazione con le Associazioni locali, che dovranno essere adeguatamente segnalate all'ingresso dell'area.
6. L'accesso all'area potrà altresì essere interdetto con ordinanza comunale mediante

l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada.

7. In caso di attivazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile, se ritenuto necessario, questa area potrà essere dedicata a servizio di eventuali emergenze.
8. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento ed allontanati.

ARTICOLO 5: Funzionamento sistema di gestione accessi e servizi

1. L'area sosta è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 11 autocaravan in sosta contemporaneamente, più eventuali flussi in entrata ed uscita per usufruire esclusivamente dei servizi.
2. L'accesso è consentito soltanto previo pagamento della tariffa prevista per la sosta giornaliera, comprensiva di tutti i servizi, o per accedere esclusivamente ai servizi.
3. Le modalità di pagamento saranno definite con specifica deliberazione di Giunta Comunale.

ARTICOLO 6: Obblighi e divieti

1. La fruizione dell'area sosta è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) la sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore a 72 (settantadue) ore dal momento dell'insediamento;

b) è vietato sostare nella zona centrale dell'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Il gestore dell'area sosta è autorizzato ad intervenire per lospostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta;

c) è assolutamente vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti di lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture o dalle aree dedicate; il transito e/o la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan (ad eccezione dei motocicli in dotazione ai camperisti); la sosta dei mezzi con il motore acceso, anche durante le operazioni di carico e scarico; l'utilizzo di gruppi elettrogeni, anche se silenziati; l'accensione di fuochi e l'utilizzo di barbecue o simili se non nell'apposita area dedicata, senza però arrecare disturbo e soltanto se le condizioni meteorologiche sono favorevoli;

d) l'utilizzo di fornelli da campeggio, piastre, o simili su superfici esterne; il dispiegamento di sedie e/o tavolini; consumare pasti nelle aree esterne se non quelle appositamente individuate. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;

e) gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone . E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani edi raccogliere i loro bisogni, nel rispetto della normativa regionale e comunalein materia;

f) sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata, nel rispetto delle vigenti normative di riferimento, come a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tenere radio, televisori o diffusori accesi ad alto volume o comunque ad un volume che possa disturbare il vicino più immediato, o effettuare schiamazzi diurni o notturni;

g) è prevista la raccolta differenziata come da calendario comunale esposto.

h) è permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le

suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione dipersone e mezzi né minacciare l'incolumità o la sicurezza.

i) è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari, eliminando ogni forma di spreco.

l) nell'uso dei servizi individuali presenti nelle piazzole o dei servizi collettivi è fatto obbligo di non danneggiare impianti ed attrezzature e di lasciarli in perfetto ordine e pulizia. L'uso del servizio elettrico è di esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti ed attacchi a normadi legge ed evitare ogni pericolo a persone e colse durante l'utilizzo;

m) l'accesso all'area implica l'accettazione integrale del presente Regolamento.

ARTICOLO 7: Smaltimento igienico sanitario

1. L'impianto di smaltimento igienico-sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. n. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario.
2. È vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delleacque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti dismaltimento igienico-sanitario.
3. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6, del D.Lgs. n. 285/1992.

ARTICOLO 8: Responsabilità

1. L'area sosta non è custodita, ma è presente un sistema di videosorveglianza atto a garantire una maggiore sicurezza da e verso l'esterno. Il gestore resta comunque esonerato da ogni responsabilità in ordine alle cose e/o alle persone che vi si

verificassero all'interno.

ARTICOLO 9: Sanzioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti in materia.
2. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti con riferimento alle normative di riferimento, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di un somma di denaro da euro 25,00 (euro venticinque/00) ad euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre all'allontanamento dall'area di sosta.
3. Qualora l'infrazione commessa abbia arrecato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza di ingiunzione, non costituisce in alcun modo risarcimento del danno che sarà valutato in altra sede ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. All'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di estinguere in via breve la sanzione mediante il pagamento in misura ridotta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge 24.11.1981, Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'accertatore.
5. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge n. 689/1981.

ARTICOLO 10: Disposizioni finali

1. L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.